

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

218ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1981

Presidenza del vice presidente VALORI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (15-30 gennaio 1981)

Variazione Pag. 11757

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E SUGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Costituzione 11733

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

Annunzio di mancate richieste di proseguimento di procedimenti d'accusa 11733

Annunzio di mancato raggiungimento del *quorum* per la messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune . 11733

CONGEDI 11733

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 11734

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 11734

Approvazione:

« Applicazione della legge 5 dicembre 1978, n. 834, concernente la ristrutturazione del

ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri » (989), d'iniziativa del senatore Ricci e di altri senatori:

ORLANDO (DC), relatore Pag. 11751

SPERANZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 11751

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965 » (560-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

MARTINAZZOLI (DC), relatore 11752

SPERANZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 11752

« Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a Montreal il 16 ottobre 1974 » (1009):

SPERANZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 11753

TAVIANI (DC), f.f. relatore 11753

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per

prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Tunisi il 16 maggio 1979 » (1010):

MARTINAZZOLI (DC), relatore . . . Pag. 11753
SPERANZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 11753

« Adesione alla Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, e sua esecuzione » (1080):

MARTINAZZOLI (DC), relatore 11754
SPERANZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 11754

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con Protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979 » (1081):

MARCHETTI (DC), relatore 11754
SPERANZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 11755

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979 » (1082):

MARCHETTI (DC), relatore 11755
SPERANZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 11755

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979 » (1098):

GRANELLI (DC), relatore 11756
SPERANZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 11756

« Ratifica ed esecuzione dei Protocolli che modificano la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975 » (1120) (Approvato dalla Camera dei deputati):

SPERANZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 11756
TAVIANI (DC), f.f. relatore 11756

Discussione:

« Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 899, recante differimento

del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali » (1244)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: « Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 899, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali, e modifica alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza »:

ROLLALANZA (MSI-DN) Pag. 11738
GUSSO (DC), relatore 11738
NICOLAZZI, ministro dei lavori pubblici . . 11737
OTTAVIANI (PCI) 11735
TANGA (DC), f.f. relatore 11737

Discussione e approvazione:

« Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni » (1251) (Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati):

MANENTE COMUNALE (DC), relatore 11743
MEZZAPESA (DC) 11741, 11746
MITROTTI (MSI-DN) 11748
PANICO (PCI) 11750
QUATTRONE, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri 11744, 11746
SCAMARCIO (PSI) 11747
ZICCARDI (PCI) 11739

ENTI PUBBLICI

Annuncio di comunicazione concernente nomine 11734

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annuncio 11758
Annuncio di interrogazione, già assegnata a Commissione permanente, da svolgere in Assemblea 11757
Interrogazioni da svolgere in Commissione 11762

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 11734

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GENNAIO 1981 11762

Presidenza del vice presidente VALORI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

VIGNOLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo per giorni 3 i senatori Agrimi, Cacchioli, Forma, Giust, Miana, Petrilli e Valiante.

Annunzio di costituzione della Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza, nella seduta del 21 gennaio 1981, ha proceduto alla propria costituzione eleggendo i senatori Colella e Novellini, rispettivamente, presidente e vicepresidente.

Annunzio di mancato raggiungimento del quorum per la messa in stato d'accusa da parte del Parlamento in seduta comune

PRESIDENTE. Il 5 gennaio 1981, è stato dato annuncio al Senato che la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa aveva presentato il 19 dicembre 1980 — ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, del precedente Regolamento parlamen-

tare per i procedimenti d'accusa, così come richiamato dall'articolo 30 di quello vigente — la relazione sull'inchiesta svolta nei confronti del deputato Giovanni Gioia nella sua qualità di Ministro della marina mercantile *pro-tempore*, per i fatti dedotti nel procedimento n. 202/VII.

Il Presidente della Camera dei deputati, con sua lettera del 27 gennaio 1981, ha comunicato che sono stati presentati da onorevoli membri del Parlamento ordini del giorno intesi a disporre la messa in stato di accusa del deputato Giovanni Gioia, le cui firme non raggiungono il *quorum* stabilito dal primo comma dell'articolo 22 del precedente Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, anch'esso richiamato dall'articolo 30 di quello vigente.

Annunzio di mancate richieste di proseguimento di procedimenti d'accusa

PRESIDENTE. Con altra lettera del 27 gennaio 1981, il Presidente della Camera dei deputati ha inoltre comunicato — con riferimento all'ordinanza di archiviazione del procedimento n. 190/VII (atti relativi al deputato Oronzo Reale, nella sua qualità di Ministro di grazia e giustizia *pro-tempore*) emessa dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa — che entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del precedente Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, così come richiamato dall'articolo 30 del vigente Regolamento, non sono state presentate richieste intese ad ottenere che la Commissione parlamentare proceda all'inchiesta.

Con altra lettera del 27 gennaio 1981, il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato, infine, — con riferimento all'ordinanza di archiviazione del procedimento

n. 278/VIII (atti relativi al deputato Virgilio Rognoni, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro-tempore*) emessa dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa — che entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, non sono state presentate richieste intese ad ottenere che la Commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, trasmetta relazione al Parlamento in seduta comune.

**Annunzio di disegno di legge
trasmesso dalla Camera dei deputati**

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1569-B — **TOLOMELLI** ed altri. — « Modifiche ed integrazioni alle leggi 18 agosto 1978, n. 497, e 5 agosto 1978, n. 457, dirette a facilitare l'acquisizione da parte del Ministero della difesa di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le Forze armate » (718-D) (*Approvato dalla 4ª Commissione permanente del Senato, modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati, nuovamente modificato dalla 4ª Commissione permanente del Senato e modificato ancora dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

**Annunzio di deferimento di disegni di legge
a Commissioni permanenti in sede referente**

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

TANGA. — « Norme straordinarie sugli impieghi del personale civile dello Stato e del-

le pubbliche amministrazioni in servizio nelle regioni Campania e Basilicata colpite dal terremoto del 23 novembre 1980 » (1266), previo parere della 5ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

AMADEO ed altri. — « Norme interpretative della tabella A allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, numero 1350, recante modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi » (1264), previ pareri della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

PITTELLA. — « Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, in materia di trasferimento del personale proveniente da enti operanti nel settore della sanità » (1271), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

**Annunzio di comunicazione
concernente nomine in ente pubblico**

PRESIDENTE. Il Ministro del tesoro ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Felice Ruggiero, del dottor Rino Onofri, del dottor Lucio Silvestri, del dottor Aezio Turretta, del dottor Vittorio Barattieri di San Pietro, del dottor Vito Bonsignore, del dottor Giuseppe Mazza e del dottor Paolino Mattei a membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano (IMI).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Per ragioni inerenti all'attività di Governo, dispongo, ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, l'inversione dell'ordine del giorno,

nel senso di procedere subito alla discussione del disegno di legge n. 1244, iscritto al terzo punto dell'ordine del giorno medesimo.

Discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 899, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali » (1244)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:

« Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 899, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali, e modifica alla legge 10 dicembre, 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza »

P R E S I D E N T E . Passiamo pertanto alla discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 899, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ottaviani. Ne ha facoltà.

O T T A V I A N I . Signor Presidente, colleghi senatori, il mio sarà un breve intervento, anche se non è possibile nascondere un senso di sbalordimento per l'andamento di questa vicenda che forse è di poco conto in sé, ma estremamente sintomatica per il modo di procedere del Governo.

È la terza volta che il Senato discute questo problema: la prima volta, il 27 marzo 1980; la seconda, il 2 luglio 1980 e, infine, oggi. Il 2 luglio, a nome del Gruppo comuni-

sta, intervenendo su un disegno di legge di conversione di un decreto esattamente identico a quello che stiamo discutendo, definii questa vicenda incredibile ed oggi non saprei trovare aggettivi in grado di qualificarla.

Dobbiamo fare uno sforzo per cercare di capire la situazione e credo che la cosa migliore sia far la cronistoria, far parlare le date. Nel 1977, con il decreto del Presidente della Repubblica, il famoso 616, si porta a compimento il processo, lungo e travagliato, di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e, più in generale, al sistema delle autonomie locali. Sappiamo che il decreto presidenziale n. 616 interessò una vasta gamma di materie e, tra queste, anche quella che oggi ci interessa, relativa al settore delle opere idrauliche: settore, indubbiamente complesso, che pone dei problemi al momento della ideazione, della pianificazione e dell'attuazione dei programmi. Non dobbiamo nasconderci queste difficoltà che riguardano lo Stato e le regioni. Vi è pertanto bisogno di una sistemazione di questi problemi certa, rigorosa, nel rispetto del quadro istituzionale che si è andato configurando e che, ripeto, con il decreto 616 ha trovato la sua definizione.

Che cosa stabilisce la norma vigente per questo settore? L'articolo 89 è assolutamente chiaro. Esso afferma che entro un anno (siamo nel 1977) dalla entrata in vigore del decreto il Governo, sentite le regioni, deve procedere alla delimitazione dei bacini idrografici individuando quelli che hanno caratteristiche di bacini interregionali. Le opere idrauliche da realizzare entro questi bacini interregionali rimangono alla competenza dello Stato, mentre tutte le opere idrauliche relative agli altri bacini sono trasferite alle regioni. Nel secondo comma del medesimo articolo si stabilisce che per le opere idrauliche relative ai bacini individuati come interregionali dal Governo si provvederà in sede di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici e, in mancanza di tale legge (come è nella realtà perchè questa legge non esiste), le funzioni ad intervenire su tali bacini sono delegate, a far data dal 1° gennaio 1980, alle regioni interessate che le esercitano sulla base di programmi

predisposti dal Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e con le regioni interessate.

Il quadro quindi è assolutamente chiaro: il Governo individua i bacini interregionali, per questi bacini il Ministero dei lavori pubblici elabora e predispone i programmi di intervento, le regioni sono delegate ad attuarli qualora non sia nel frattempo intervenuta la legge di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici a partire dal 1° gennaio 1980.

Questo Governo però — ecco il punto che sbalordisce — invece di dare attuazione alla norma del decreto n. 616, e quindi procedere alla elaborazione di una proposta di riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici, sta tentando — e lo ha fatto attraverso una serie di decreti-legge, alcuni dei quali sono stati respinti, altri sono decaduti — di recuperare funzioni di amministrazione attiva, anzichè cercare di svolgere il ruolo fondamentale di indirizzo e di coordinamento per una vera ed efficace politica del territorio di cui in Italia abbiamo tanto bisogno. Si cerca quindi di recuperare quella serie di piccoli spazi di amministrazione attiva, al punto che — lo abbiamo già denunciato, ma occorre ricordarlo — si arriva alla presentazione, alla fine del dicembre 1979, di un disegno di legge presso l'altro ramo del Parlamento nel quale, anzichè affrontare il problema della riforma dell'amministrazione dei lavori pubblici, si chiede, tutto sommato, l'autorizzazione al Parlamento per assumere un certo numero di dipendenti (mi pare 260) con le qualifiche di usciere, di ragioniere, di geometra, per potenziare strutture operative e non invece il ruolo, che deve essere proprio di questo rinnovato Ministero, di programmazione degli interventi della grande politica sul territorio nazionale.

Questi sono tentativi che vanno denunciati perchè sono ancora più gravi, signor Presidente del Senato, in quanto non possiamo dimenticare che nella seduta del 10 luglio 1980, concludendo l'esame del rapporto Gianini, con voto unitario questa Assemblea ha impegnato il Governo a muoversi su questa strada: lo ha impegnato perchè entro il 1980 (e il 1980 ormai è trascorso) presentas-

se un disegno di legge per dare finalmente attuazione all'articolo 95 della Costituzione che riguarda l'organizzazione, il funzionamento, i compiti e le funzioni della Presidenza del Consiglio. Contemporaneamente, nello stesso ordine del giorno approvato, ripeto, all'unanimità dal Senato, si impegnava il Governo a presentare entro la stessa data del 1980 un altro disegno di legge che provvedesse a quella riforma dell'amministrazione centrale resa necessaria dal processo di riforma dello Stato italiano con la istituzione delle regioni e quindi alla definizione del numero, delle attribuzioni, degli organismi dei Ministeri, a cominciare proprio da quelli che erano stati più profondamente investiti dal processo di riforma istituzionale e regionale, come quello dei lavori pubblici, come quello della sanità e così via.

Niente di tutto questo è stato fatto, nè si ha sentore che sia *in itinere* una qualche seria proposta che affronti questi grossi nodi del modo di essere e di funzionare dello Stato italiano. Invece assistiamo a questi tentativi: è la quarta volta che viene al nostro esame questo piccolo decreto-legge che vuole spostare una data per impedire che abbia adempimento una norma di legge. I precedenti è inutile che li ricordiamo (penso che i colleghi li abbiano presenti): questi decreti in parte sono decaduti, come quello del 19 dicembre 1979, n. 654, che non fu neppure esaminato dal Parlamento. Fu rinnovato con il decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 36; questo fu convertito dal Senato con alcuni emendamenti, ma la Camera lo lasciò decadere. Poi finalmente, il 7 maggio 1980, l'altro decreto-legge n. 152 fu *in extremis* convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 298. Allora denunciavamo quel caparbio braccio di ferro fra esecutivo e legislativo per spostare una data: a maggio si chiedeva lo spostamento della data al 31 dicembre 1980. Dicemmo: in pochi mesi, che cosa accadrà? Assolutamente nulla. E infatti non è accaduto nulla e adesso ci siamo di nuovo e chiedete ancora una volta lo spostamento della data per un altro anno.

Noi vi dicemmo l'altra volta di no e ve lo diciamo ancora, perchè questi sono provve-

dimenti che eludono la sostanza vera del problema che sta in un rapporto corretto fra le diverse istituzioni che sono chiamate ad operare sul territorio e nello specifico settore della difesa dei bacini idrografici e quindi più in generale della difesa del suolo. Quindi diciamo di no perchè non è questo il modo corretto per intervenire in questo settore; ma diciamo di no anche per il metodo che si segue. Lo abbiamo denunciato l'altra volta e non possiamo non dirlo, signor Ministro, anche adesso, ricordando le parole dell'onorevole Forlani quando è venuto qui a chiedere la fiducia del Parlamento: il Presidente del Consiglio ha parlato di certezza del diritto. Ma dove sta la certezza del diritto se per risolvere problemi così mal posti ci si avvale della decretazione di urgenza? Dove sta la necessità, dove sta l'urgenza richiesta dalla Costituzione per provvedere con decreti-legge in merito a una materia già chiaramente definita con legge? Non c'è dunque certezza del diritto.

Assistiamo invece ad una caparbia ed ingiustificata volontà di trasferire la materia all'amministrazione attiva del Ministero dei lavori pubblici a danno e mortificazione di quel grande respiro, di quel ruolo nuovo di programmazione e di indirizzo che il Ministero deve perseguire.

Per questi motivi siamo contrari alla conversione in legge di questo decreto-legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

T A N G A , f.f. relatore. Signor Presidente, non credo di dover aggiungere altro, alla relazione scritta del senatore Gusso, anche perchè in Commissione abbiamo dibattuto questo argomento. Credo che non si poteva fare a meno di questo decreto. Raccomandiamo quindi al Governo di provvedere rapidamente a sistemare la materia. Per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Gusso e da altri senatori, sono favorevole e per quanto riguarda il titolo mi rimetto a quanto già proposto dai colleghi.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro dei lavori pubblici.

N I C O L A Z Z I , ministro dei lavori pubblici. Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio aggiungere solo qualche considerazione. Il Governo si è trovato costretto a presentare per la seconda volta un decreto-legge per la proroga del termine di cui all'articolo 89 del decreto n. 616 e secondo noi lo ha dovuto fare anche per senso di responsabilità verso i gravi problemi della difesa del suolo. Questo non significa affatto volontà pervicace di appropriazione di competenze che non sono sue, come ebbi modo di esporre ieri a molti consiglieri regionali intervenuti per questa materia.

Ricordo che all'inizio della mia prima esperienza nel Dicastero dei lavori pubblici presentai il disegno di legge per la ristrutturazione del Ministero. Mi rendo conto che i tempi furono brevi e alla scadenza del 31 dicembre, nella speranza che fosse convertito in legge, abbiamo proposto quel primo decreto-legge di proroga. Nel proporre quel decreto-legge, a giustificazione dei nostri propositi di collaborare con le regioni per trovare uno strumento legislativo organico al fine di risolvere i gravi problemi della difesa del suolo, presentai anche il disegno di legge sulla difesa del suolo che oggi è in discussione al Senato.

Proprio in presenza di questi due disegni di legge (ricordando che quello che riguarda la ristrutturazione del Ministero è in discussione alla Camera nella Commissione affari costituzionali che ha dichiarato la propria competenza), abbiamo ritenuto molto responsabile presentare una nuova proroga sull'articolo 89.

Non posso che raccomandare ai colleghi senatori, proprio nell'interesse del lavoro che le Commissioni lavori pubblici e agricoltura del Senato stanno svolgendo sul disegno di legge presentato, di convertire questo decreto-legge. Aggiungo altresì che il Governo è favorevole all'emendamento presentato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1980, n. 899, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge, con l'avvertenza che, se sarà approvato l'emendamento tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo, esso diventerà l'articolo 1 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'emendamento tendente ad introdurre un articolo aggiuntivo al disegno di legge di conversione.

VIGNOLA, segretario:

Dopo l'articolo unico, aggiungere il seguente:

Art. ...

« Le assunzioni di cui all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1980, n. 845, sono effettuate anche in soprannumero.

Le unità così assunte saranno riassorbite nella misura del cinquanta per cento dalle future vacanze che si verificheranno nei rispettivi ruoli ».

Conseguentemente il titolo del disegno di legge di conversione va modificato aggiungendo allo stesso le seguenti parole: « e modifica alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza ».

1.0.1 GUSSO, MASCIADRI, TONUTTI, SANTONASTASO, ROSSI, DEL PONTE, DEGOLA, VINCELLI

GUSSO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUSSO, relatore. L'emendamento si illustra da sè, poichè si tratta di una questione eminentemente tecnica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Gusso e da altri senatori, con l'avvertenza che, se sarà approvato esso diventerà l'articolo 2 del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

CROLLALANZA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CROLLALANZA. La nostra parte politica darà voto favorevole al disegno di legge, anche perchè al riguardo io ebbi a presentare, per conto del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, un disegno di legge a modifica del decreto del Presidente della Repubblica che prevedeva che, se entro un determinato periodo di tempo il Ministero dei lavori pubblici non avesse provveduto alla ristrutturazione delle sue competenze e della sua organizzazione, anche i bacini idrici interregionali sarebbero passati automaticamente alla competenza delle regioni. Ricordo che in quell'epoca era già stato presentato al Parlamento il disegno di legge per la difesa del suolo, e perciò mi sembrò quanto mai opportuno, a prescindere dal merito sulla convenienza o meno di affidare alle regioni anche la competenza sui bacini interregionali, di attendere invece l'esame da parte delle competenti Commissioni parlamentari congiunte del disegno di legge sulla difesa del suolo.

D'altra parte, se al Ministero dei lavori pubblici non si è ancora provveduto alla ristrutturazione delle sue competenze ed alla sua nuova organizzazione, per ragioni che sono da attribuirsi al ritardo del varo della ri-

forma della pubblica amministrazione, questo non è motivo sufficiente per procedere all'assegnazione automatica di questa materia alle regioni, prescindendo da quella che sarà la decisione più idonea in sede di dibattito della legge per la difesa del suolo.

Per questi motivi sono favorevole alla proroga, che è più che giustificata da parte del Ministero, che giustamente si è mostrato sensibile all'esigenza di non pregiudicare le decisioni del Parlamento allorchè si concluderà il dibattito per il piano idrogeologico della montagna e saranno adottate responsabilmente le competenze per preservare il territorio della nazione dalle conseguenze dei sempre più frequenti disastri alluvionali.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni » (1251) (Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1º giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni », già approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Ziccardi. Ne ha facoltà.

Z I C C A R D I . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, pur votando a favore di questo provvedimento, riteniamo doveroso sottolineare che il Governo ha gestito e sta gesten-

do in modo inadeguato la legge n. 285 ed i successivi provvedimenti. Riteniamo che il Governo sia stato un po' irretito nei dibattiti circa la natura, il valore, la portata di questa legge e spesso è stato distratto per quanto riguarda la sua puntuale applicazione.

Perciò in questo breve intervento vogliamo sollecitare il Governo appunto ad essere più puntuale nell'applicazione di questo provvedimento e, per non rimanere nel generico, riteniamo che uno dei primi compiti del Governo sia quello di coordinare meglio la sua azione con quella delle regioni per far in modo che siano accelerate al massimo possibile tutte le procedure per stabilire in ogni regione in modo definitivo i ruoli di aspettativa, cioè quel rapporto di lavoro a tempo indeterminato di questi giovani, anche perchè poi in tempi rapidi questi giovani passino nei ruoli sia dei vari settori dell'amministrazione centrale, sia degli enti locali.

Coordinare meglio l'azione del Governo con quella delle regioni deve anche significare per noi che bisogna evitare che ci siano varie interpretazioni dei provvedimenti che noi approviamo. Ad esempio c'è una interpretazione diversa tra la regione Basilicata ed il Governo per quanto riguarda quei giovani che erano stati interessati ad un rapporto di dodici mesi. Infatti in seguito alla legge n. 33 si disse che questo rapporto poteva essere esteso a 24 mesi per cui questi giovani potevano sostenere la prova di idoneità: cosa che hanno fatto. La regione Basilicata in questo caso non deve far altro che immetterli nei ruoli di aspettativa (lavoro a tempo indeterminato) fermo restando che è lo Stato che provvede al finanziamento di questi giovani fino a quando non saranno immessi nei ruoli degli enti locali o della regione stessa. Su tali questioni conviene che il Governo dica quindi una parola chiara per consentire alla regione Basilicata di lavorare tranquillamente.

Seconda esigenza che noi poniamo: il Governo è impegnato dalla legge n. 33 del febbraio 1980 a preparare un disegno di legge per quanto riguarda le mappe, cioè le dotazioni organiche dell'amministrazione centrale, ma anche, di concerto, di quelle delle stes-

se regioni. Perciò vorremo una informazione dall'onorevole rappresentante del Governo per sapere a quale punto sia la preparazione del materiale per formulare e presentare al Parlamento questo provvedimento legislativo, perchè attraverso esso potremo conoscere quali sono i reali spazi occupazionali nelle pubbliche amministrazioni. Sappiamo infatti che questi spazi occupazionali ci sono, specie in certi settori e per certe qualifiche. Ad esempio il sisma del 23 novembre scorso ha confermato in modo clamoroso la carenza di tecnici a tutti i livelli e quindi possiamo già individuare un reale spazio occupazionale dei giovani.

Lo stesso fenomeno franoso che ha avuto una ripresa virulenta in seguito al terremoto ha messo in evidenza che c'è una assoluta carenza di geologi e comunque di tecnici capaci di progettare e di eseguire i lavori della difesa attiva del suolo. Quindi annettiamo grande importanza a questo provvedimento che il Governo è impegnato da leggi a presentare al Parlamento per individuare gli spazi occupazionali. Infatti partendo proprio dagli spazi occupazionali comprendiamo che la legge 285 ha avuto un valore positivo nella misura in cui la interpretiamo per quella che è stata e non come un provvedimento che doveva niente meno risolvere il problema della disoccupazione giovanile. Quel provvedimento di legge, che impropriamente fu definito dell'occupazione giovanile ma che più giustamente doveva mantenere il titolo di preavviamento al lavoro, non era altro che un provvedimento di orientamento professionale, un provvedimento che dava ad un certo numero di giovani un lavoro straordinario limitato nel tempo e una formazione professionale collegata ai reali spazi occupazionali.

Ora, se cerchiamo di attuare in modo diligente i vari provvedimenti che abbiamo approvato, comprenderemo bene questo problema degli spazi occupazionali per quanto riguarda l'amministrazione pubblica; ma riteniamo che potremo anche individuare gli altri spazi occupazionali che la stessa applicazione della legge 285 ha messo in evidenza. Infatti questa legge ha confermato che c'è un orientamento dei giovani ad occupar-

si anche in settori produttivi; e quindi si tratta di vedere quali siano i settori produttivi dove ci sono reali spazi occupazionali senza farsi guidare da schemi astratti che poi la realtà mette in crisi o annulla del tutto.

Ebbene, proprio le vicende di questi ultimi giorni — terremoto, frane — hanno messo in evidenza che c'è un grande spazio occupazionale per la difesa del suolo. Si tratta quindi di prendere iniziative per vedere come orientiamo e formiamo tecnici, come facciamo anche una politica di riconversione professionale perchè diversamente non potremo nemmeno fare la politica di difesa del suolo.

Bisogna prendere atto che c'è un grande spazio occupazionale in agricoltura. Pensiamo alla Valle Padana: in questa zona corriamo il rischio di vedere messa in crisi l'agricoltura, la parte più avanzata dell'agricoltura italiana, proprio per mancanza di manodopera, per mancanza di tecnici. Se pensiamo al Mezzogiorno vediamo che ci sono 500.000 ettari di terra immediatamente irrigabili, che ci sono 200.000 posti di lavoro: si tratta di fare una politica di orientamento, di formazione professionale per lavoratori specializzati, per giovani tecnici, per giovani coltivatori, per giovani imprenditori. Si tratta anche qui di vedere perchè non si irriga questa terra. La mancata irrigazione avviene essenzialmente nella grande e nella piccolissima azienda; quindi converrà vedere se non è il caso di utilizzare le direttive comunitarie per la formazione del monte-terre, fare questo monte-terre irrigabili ed assegnarle a singoli o a cooperative di giovani.

Un altro filone è quello della metanizzazione. L'esperienza ci dice che ci sono spazi occupazionali anche in relazione ai vari piani che si vanno facendo di insediamento di piccole e medie industrie e dell'artigianato e ancora spazi occupazionali ci sono nei servizi sociali.

Perchè, onorevole rappresentante del Governo, mentre discutiamo una legge di proroga dei contratti stipulati in base alla 285 e di sistemazione dei giovani interessati a questi contratti, affrontiamo tali questioni? Perchè riteniamo che non bisogna consi-

derare chiusa l'esperienza della 285; questa esperienza va considerata chiusa dal punto di vista legislativo perchè noi riteniamo che non c'è più bisogno di una legge speciale, ma riteniamo del tutto aperto il problema di una specifica politica per l'occupazione giovanile. Pertanto, mentre dal punto di vista legislativo pensiamo di ritornare sull'argomento per quanto riguarda una migliore sistemazione della legislazione sulla cooperazione giovanile ed una precisazione per quanto concerne i contratti di lavoro e formazione, per l'occupazione giovanile riteniamo che occorra una specifica politica che deve essere inclusa nella politica economica generale del paese.

Questa specifica politica per l'occupazione giovanile deve essere fatta attraverso progetti specifici.

Che cosa significa un progetto specifico? Progetto specifico significa appunto che, come si sono fatti i progetti cosiddetti speciali per inserire un certo numero di giovani nelle amministrazioni pubbliche, riteniamo che bisogna fare i progetti specifici per quanto riguarda i settori produttivi.

A noi risulta che nell'elaborazione e nella attività di governo c'è poco o niente in questa direzione; saremmo felici se l'onorevole Sottosegretario ci dicesse che non è così e che il Governo sta pensando a questi progetti specifici.

Ed allora, concludendo, quando noi diciamo che il Governo deve presentare in Parlamento il disegno di legge per le mappe, per le esigenze occupazionali nella pubblica amministrazione, noi non solo praticamente segnaliamo una necessità per capire gli spazi occupazionali nell'amministrazione pubblica, ma segnaliamo anche contestualmente, in collegamento a quanto farà per la pubblica amministrazione, la necessità che il Governo nel suo complesso provveda a formulare questi progetti specifici per i vari settori e per gli spazi reali occupazionali che ci sono nei vari settori. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Mezzapesa, il quale, nel cor-

so del suo intervento, illustrerà anche i due ordini del giorno da lui presentati.

Si dia lettura degli ordini del giorno.

V I G N O L A, segretario:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 1251 concernente la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge n. 285 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni,

invita il Governo a precisare, con apposite specifiche direttive, le ragioni riconducibili a « impossibilità obiettiva e documentata » alla partecipazione ai concorsi, di cui al comma secondo dell'articolo 2 del presente disegno di legge.

9.1251.2

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge numero 1251 concernente la proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge n. 285 del 1977 e successive modificazioni ed integrazioni,

invita il Governo a voler fornire al Parlamento, a conclusione degli esami di idoneità di cui al presente disegno di legge, una dettagliata relazione sui criteri e le modalità con cui le pubbliche amministrazioni, in particolare le regioni, hanno gestito la materia della legge 1° giugno 1977, n. 285.

9.1251.1

P R E S I D E N T E. Il senatore Mezzapesa ha facoltà di parlare.

M E Z Z A P E S A. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, i motivi che giustificano l'approvazione anche da parte del Senato di questo disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento nella competente Commissione, sono stati, con sintesi assai efficace, illustrati dal relatore nella sua relazione scritta; il collega Manente Comunale molto opportunamente ha anche ricordato, tra l'altro, che fu proprio l'11ª Commissione del Se-

nato che, affrontando i problemi connessi all'esame di idoneità per i giovani assunti nelle pubbliche amministrazioni in base alla legge n. 285 per l'attuazione dei cosiddetti progetti speciali, ne chiarì gli aspetti di fondo, ne fissò le linee di procedura in modo da concludere nella maniera più congrua ed efficace il periodo di vigenza della suddetta legge n. 285.

Ora, se prorogando i contratti stipulati ai sensi di questa legge fino all'espletamento delle procedure concorsuali previste da una legge successiva, la n. 33 del 1980 per l'immissione nei ruoli, noi non solo non veniamo meno a quei principi di cui il relatore parlava e non ostacoliamo le procedure allora fissate, ma agevoliamo un più regolare svolgimento delle stesse, soprattutto consentendo che i progetti speciali non vengano soffocati, ma si completino tutti con il previsto e necessario espletamento della prova finale di idoneità; se tutto questo è vero, allora non vediamo perchè non dovremmo acconsentire alla proroga richiesta.

Non valgono, a mio avviso, certi appunti affiorati non tanto nel dibattito di questa sera quanto nel dibattito delle Commissioni, prima alla Camera e poi al Senato, sulla presunta incapacità del Governo o delle pubbliche amministrazioni di portare a termine nei limiti di tempo previsti i programmi progettati, perchè potremmo anche fare un appunto sull'imprudenza nostra nell'aver fissato dei limiti temporali probabilmente poco congrui per programmi di vasto respiro.

Il problema non è questo. L'essenziale è che si consenta a chi di dovere di chiudere il capitolo della 285 nella maniera più consona, più conforme ai propri fini, senza negare ai giovani che sono stati realmente impediti dal partecipare alle prove scritte degli esami di idoneità, in particolare ai giovani delle zone colpite dal terribile evento sismico dello scorso novembre, la possibilità di un secondo appello, che li metta in condizione di fruire di un diritto che la legge ha loro riconosciuto. Pertanto, condividiamo i motivi che hanno spinto i colleghi della Camera ad approvare questo provvedimento sul cui contenuto mi sia consentita solo qualche rapidissima annotazione.

La richiesta, avanzata da qualche collega nel corso del dibattito alla Camera in modo particolare ed anche qui al Senato, di unificare il termine di scadenza dei contratti per tutte le amministrazioni (per esempio qualcuno indicava, come data conclusiva, uguale per tutti, il 31 dicembre 1981) aveva una logica: quella cioè di evitare una disparità di trattamento tra le diverse amministrazioni, fissando una data di scadenza unificata; ma ha anche un rischio, ossia che il permanere di qualche giovane — si può ipotizzare che qualcuno non superi l'esame di idoneità — in carica presso le pubbliche amministrazioni, in condizioni precarie dopo l'esame non superato, potrebbe servire solo a fargli alimentare ulteriori illusioni.

Apprezzabile è invece la decisione, inserita all'ultimo momento alla Camera, di fare espletare i corsi di formazione da parte della scuola superiore di pubblica amministrazione, il che offre una garanzia di serietà, di un certo livello necessario allo svolgimento dei corsi stessi.

Per quanto concerne le cause di « impossibilità obiettiva e documentata » per cui alcuni giovani non si sono potuti presentare alle prove, mentre lo potranno in base a questo provvedimento una volta diventato legge, ferma restando questa possibilità indiscriminatamente per tutti i giovani residenti nelle zone terremotate (non c'è bisogno che diano ulteriore dimostrazione), sarà bene che il Governo chiarisca e definisca come si debbano configurare queste cause. In tal senso abbiamo presentato un ordine del giorno, che proponiamo all'attenzione del signor rappresentante del Governo.

Si chiude così il capitolo della legge 285, una legge che ci ha fatto assai discutere nel primo semestre del 1977, una legge che probabilmente fece nascere molte illusioni nei giovani, ma che conteneva dei limiti invalidabili che non sfuggivano allo stesso legislatore e che noi abbiamo sottolineato (dico noi perchè quasi tutte le Commissioni furono interessate allora all'argomento, dato che tutte furono chiamate a dare il loro parere alla Commissione di merito in quella occasione): noi sapevamo che non sarebbe stata questa legge a risolvere i problemi della di-

soccupazione giovanile; sapevamo e sappiamo che la disoccupazione giovanile può essere affrontata e risolta solo in una politica organica e globale dell'occupazione. Certo, dobbiamo ammettere che essa non ha inciso, come pure si era sperato, o non ha inciso nelle dimensioni che si erano sperate, nel settore dell'impresa privata, ossia nel campo della produzione. Probabilmente, domani questa legge sarà ricordata soprattutto se non esclusivamente come la legge che ha immesso un certo numero di giovani negli organici degli enti pubblici. Ma anche a questo proposito va detta una parola. Come è stata gestita la 285 dalle pubbliche amministrazioni, specialmente dalle regioni?

Non credo che sia un caso se da tutte le parti politiche sono affiorate delle riserve su certi metodi che, per fare un esempio, hanno fatto eludere quella norma di legge che prescriveva esattamente il ricorso all'ordine della graduatoria della lista speciale di collocamento per operare le assunzioni. Di fatto è avvenuto che questo obbligo, che non aveva senso per le aziende private — e non lo dico stasera con il senno di poi, perchè abbiamo avuto occasione di dire le stesse cose ai tempi della formazione della 285 — tanto che con una modificazione successiva ne fu temperata la rigidità, almeno per certe aziende, ma che aveva ed ha un senso preciso per gli enti pubblici, proprio da questi ultimi, soprattutto dalle regioni, è stato eluso con un ricorso a convenzioni con cooperative o con altri espedienti del genere.

Forse l'onorevole rappresentante del Governo, come già in Commissione alla Camera, ci dirà che il Governo non poteva intervenire per non mortificare l'autonomia costituzionale delle regioni, il che è anche giuridicamente vero, ma qui non è questione di autonomia, bensì di rispetto della legge, dello spirito della norma, da cui l'autonomia stessa risulta esaltata.

Non sarebbe male — ed è in questo senso che ho presentato il secondo ordine del giorno — che a conclusione della vicenda della 285 il Governo prepari ed invii al Parlamento una relazione sui criteri e sulle modalità con cui questa legge è stata gestita, in particolare per la parte che hanno avuto i pub-

blici poteri e che, come abbiamo sottolineato, è stata preponderante. Questo servirà come testimonianza di una esperienza, se volete anche di errori, comunque di una certa volontà politica e di un intervento che non possono essere passati invano. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A N E N T E C O M U N A L E, *relatore*. Desidero ringraziare gli onorevoli colleghi che sono intervenuti in questo dibattito e desidero sottolineare il fatto che evidenti ragioni di urgenza non consentono al Senato di modificare il testo del disegno di legge 1251 approvato dalla Camera dei deputati. Va tuttavia rilevato che il secondo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, modificativo del primo comma dell'articolo 26 del decreto-legge n. 663 del 1979, è identico alla norma introdotta con il decreto n. 268 del 1980. Pertanto, per questo aspetto, non si tratta di una innovazione legislativa, come farebbe intendere la formulazione dell'articolo 1 del disegno di legge.

In secondo luogo, la dizione dell'articolo 5 del disegno di legge è, oltrechè tecnicamente errata, costituzionalmente inconcepibile essendo ben noto che la vicenda di una legge è regolata da norme costituzionali. Ciò che poteva fare la Camera dei deputati era stabilire l'immediata entrata in vigore della legge anche il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, disponendo contemporaneamente l'efficacia a decorrere dal primo gennaio 1981. La confusione fra entrata in vigore di una legge e sua efficacia anche retroattiva è veramente macroscopica. Tra l'altro con tale formulazione errata sussiste ovviamente il periodo usuale di *vacatio legis*. Infatti, non essendo stato disposto il termine abbreviato per l'entrata in vigore della legge (addirittura si poteva stabilire un termine ridotto per la promulgazione), questa ultima entrerà in vigore decorso il quindicesimo giorno da quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Delle considerazioni che precedono si è fatto un piccolo cenno in sede di relazione scritta sul disegno di legge. Al riguardo va chiarito, al fine di dissipare possibili dubbi, che la proroga ha tutti gli effetti dalla legge istitutiva 1° giugno 1977, n. 285, anche per quanto concerne le posizioni contributive, assistenziali e previdenziali.

Mi sembra anche chiaro che, formate le graduatorie dopo gli esami di idoneità per i progetti regionali e nazionali, gli oneri sono a carico dello Stato fino all'assegnazione dei posti di ruolo presso le singole amministrazioni, così come previsto dalla legislazione in materia.

Va infine evidenziato, come ho scritto nella relazione (il collega Mezzapesa lo ha ricordato poc'anzi), che occorre un serio dibattito per rilevare i risultati positivi e gli aspetti negativi della legge n. 285, per trarre le indicazioni sollecitatrici dirette ad assicurare ai giovani ogni concreta possibilità di qualificarsi per ottenere una occupazione.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno presentati dal senatore Mezzapesa, dichiaro di essere favorevole.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

Q U A T T R O N E , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Signor Presidente, onorevoli senatori, innanzitutto vorrei ringraziare gli onorevoli colleghi intervenuti nel dibattito e in particolare il relatore, senatore Manente Comunale. Rispetto alle osservazioni, sia pure attenuate dallo stato di necessità o dal riconoscimento dello stato di necessità circa l'urgenza dell'approvazione della legge, vorrei rilevare sommessamente che la prima osservazione mi sembra leggermente infondata, perchè nel precedente comma si faceva rinvio ad una data fissa: i contratti erano prorogati fino a tale data. Oggi invece — ed è questa l'innovazione contenuta nel disegno di legge — i contratti sono rinnovati fino al momento dell'espletamento dell'esame di idoneità. Non ho nulla da rilevare sulla seconda osservazione e quindi non mi soffermo oltre sull'argomento.

Al senatore Ziccardi, che faceva rilevare una gestione inadeguata non tanto della legge n. 285 (perchè ormai è cessata e quindi non ha più che una gestione corrente, amministrativa e non politica) quanto del momento terminale, cioè del momento di passaggio dalla gestione sperimentale della legge n. 285 e quindi dell'inserimento dei giovani all'interno dell'amministrazione dello Stato, vorrei dire che il Governo è stato estremamente attento, puntuale ed anche sollecito nel confronto con le regioni per garantire che esse emanassero le proprie leggi attuative previste dalla legge n. 285, esercitando anche un'azione di impulso e di spinta, sempre nei limiti e nel rispetto dell'autonomia regionale, perchè una volta espletati questi esami si desse successivamente corso all'ammissione nei posti di ruolo e quindi nei posti esistenti negli organici degli enti locali fino alla misura del 50 per cento.

Per quanto attiene all'impegno assunto con la legge n. 33 (noi non abbiamo dimenticato di presentare entro un anno una relazione al Parlamento o, più che presentare una relazione, di aprire un discorso con il Parlamento sulla revisione degli organici e quindi sulla esigenza degli spazi occupazionali), vorrei che il problema fosse inquadrato esattamente dividendolo in due momenti.

Per quanto riguarda l'esistente, abbiamo già fornito questi dati proprio al momento della emanazione della legge n. 33, dichiarando esattamente quali erano i vuoti allora esistenti negli organici dello Stato e facendo quindi i calcoli sulla possibilità di copertura del 50 per cento e sui probabili tempi di inserimento dei giovani che avessero superato l'esame di idoneità.

Per quanto riguarda il resto c'è la proposta di modifica degli organici. È chiaro allora che il discorso è molto più ampio e ha anche un senso quanto detto dal senatore Ziccardi circa le nuove esigenze che sono emerse dalla società, che sono state anche drammaticamente evidenziate dalla vicenda del terremoto dello scorso mese di novembre.

Ma il problema non è solo quello dei geologi o dei tecnici che è venuto fuori drammaticamente, bensì quello di un insieme di nuove figure, di nuove risposte che bisogna dare alle nuove esigenze di servizi che vengono dalla società nei confronti della pubblica amministrazione.

Per quanto infine riguarda l'ordine del giorno n. 2 del senatore Mezzapesa, circa il modo corretto di intendere l'impossibilità oggettiva, concordo con lui. Nessuna questione per quanto attiene i giovani residenti nelle zone terremotate.

Per gli altri ci siamo posti un problema, stante il carattere particolare, differenziato del concorso rispetto ai concorsi ordinari nelle amministrazioni dello Stato. Sappiamo bene che nelle amministrazioni dello Stato non c'è la doppia prova, la prova d'appello, e che si tratta di un caso particolare che viene introdotto proprio in considerazione del particolare tipo di esame. « Impossibilità oggettive e documentate »: voglio tranquillizzare il senatore Mezzapesa assicurandolo che è già stata predisposta dal Ministero per la funzione pubblica una circolare in cui si parla di una impossibilità oggettivamente documentata, cioè il caso della signora in puerperio e non, ad esempio, il caso di aver perso il treno o di essere arrivato in ritardo al momento degli esami.

Per quanto riguarda la gestione complessiva della vicenda della 285 da parte dello Stato e da parte delle amministrazioni locali, vorrei dire che senz'altro accolgo, a nome del Governo, come raccomandazione, l'ordine del giorno n. 1. Però vorrei che per un attimo, più che fare discorsi estremamente giusti ma anche di difficile applicazione, ricordassimo che la stessa legge che poi è diventata la 285 prevedeva la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare convenzioni con cooperative di giovani. Probabilmente la finalizzazione del legislatore era diversa: era quella di andare allo sviluppo delle attività produttive cooperative in agricoltura e in altri settori, invece è stata usata come strumento succedaneo di appalto di servizi pubblici in alcune amministrazioni dello Stato e da

alcune regioni. Credo che alcune di queste esperienze di cooperative di giovani siano state ampiamente positive. Per molti aspetti, però, non solo per alcuni aspetti attinenti alle cooperative, purtroppo, la legge n. 285 non ha dato i frutti sperati.

Poche parole, per concludere, circa i progetti specifici cui faceva riferimento il senatore Ziccardi nel settore produttivo. Avevo avuto già occasione di ricordare in Commissione che era all'attenzione del Governo il problema complessivo dei meccanismi da studiare e proporre per incentivare l'occupazione giovanile, come problema di carattere generale che però, giustamente, come qualcuno ha detto, va visto nel quadro del problema occupazionale in genere.

Per quanto riguarda invece i progetti specifici nel settore produttivo, vorrei ricordare che un primo dato che emerge dall'esperienza della legge n. 285 è che probabilmente essa nel settore produttivo non ha funzionato per l'impossibilità di far funzionare il collocamento in senso moderno e adeguato, trattandosi di un tema legato anche al problema generale della riforma del collocamento, che dovrebbe essere rapidamente varata se vogliamo veramente che questi tipi di incentivazione possano trovare rispondenza da parte del settore industriale.

Fatte queste brevissime osservazioni, non posso che raccomandare l'approvazione della legge. (*Interruzione del senatore Ziccardi*).

Per quanto riguarda l'interpretazione data dal senatore Manente Comunale, siamo d'accordo circa il periodo transitorio tra il momento dell'espletamento dell'esame di idoneità e il momento di assunzione dei giovani nei posti di organico liberi. Vorrei però a questo punto anch'io fare una raccomandazione: che questa graduatoria permanente di idoneità non si trasformi in un momento permanente di giacenza, perchè altrimenti il finanziamento dello Stato non sarebbe più per uno o due anni o comunque per un momento transitorio di passaggio fino al momento dell'inserimento nel posto di organico, ma sarebbe una forma surrettizia per aumentare gli organici degli enti locali.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario, anche il secondo ordine del giorno lo accetta come raccomandazione?

QUATTRONE, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Mezzapesa, insiste per la votazione dei due ordini del giorno?

MEZZAPESA. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, segretario:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 26 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e modificato con il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 268, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 439, è sostituito dai seguenti:

« I contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati fino all'espletamento degli esami di idoneità da parte delle stesse amministrazioni.

Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti a tempo pieno ad una attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione ».

(*E approvato*).

Art. 2.

I giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, che non abbiano potuto sostenere la prova scritta relativa agli esami di idoneità previsti dal terzo comma

dell'articolo 26-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, a causa di impossibilità obiettiva e documentata sono ammessi a sostenere tale prova ed il successivo colloquio entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le medesime modalità previste dai bandi relativi agli esami ai quali i giovani non hanno potuto partecipare.

Agli esami di cui al precedente comma sono ammessi anche i giovani che non si siano presentati alla prima prova scritta e che siano residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776.

(*E approvato*).

Art. 3.

Per i corsi che potranno essere organizzati presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, in attuazione dell'articolo 26-quinquies, terzo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla presente legge, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

(*E approvato*).

Art. 4.

Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a carico degli stanziamenti disposti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, che vengono all'uopo integrati per un importo massimo non superiore a lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983.

Al maggior onere di lire 300 miliardi valutato per l'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione

del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si applica l'articolo 26-*octies*, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1981.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

S C A M A R C I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C A M A R C I O . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ci accingiamo a rendere legge definitiva dello Stato una normativa attesa da tanti e tanti giovani. Dobbiamo dare atto al Governo di essersi fatto carico della condizione precaria nella quale si sono trovati migliaia e migliaia di giovani i quali, assunti proprio grazie all'ormai famosa legge n. 285, correvano il rischio di vedere vanificata la loro più che legittima aspirazione a trovare, infine, un posto di lavoro, sicuro nella prospettiva e certo nella remunerazione.

Il Parlamento, con il voto che chiude l'iter legislativo di questo disegno di legge, si rende interprete di queste sacrosante esigenze licenziando un articolato con il quale si evita di far pagare ai giovani inadempienze ed insufficienze della pubblica amministrazione, di certo non imputabili a questi giovani.

L'approvazione della presente legge si rende indispensabile proprio perchè le pubbli-

che amministrazioni non sono state all'altezza, non sono state in grado di far espletare nei tempi stabiliti dalla legge quelle prove di idoneità per la partecipazione ai progetti speciali. Infatti, per effetto della legge n. 33 del 29 febbraio 1980, i giovani, superati gli esami previsti appunto dalla legge n. 33, hanno diritto alla iscrizione nelle graduatorie istituite per ogni ruolo organico esistente presso ciascuna amministrazione, potendo così usufruire del trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti civili non di ruolo dello Stato.

Siamo già in ritardo nell'approvazione della legge a sanatoria di inadempienze che non sono dei giovani e delle quali essi non possono farsi carico. Sarebbe una situazione grave quella nella quale si sarebbero trovati, situazione che avrebbe colpito migliaia di giovani, specie quelli delle zone terremotate. Infatti tutti quei giovani per i quali il contratto stabiliva la scadenza del 31 dicembre 1980, circostanza già verificatasi in moltissimi casi ed in molte regioni, si sono visti risolvere il loro rapporto di lavoro, già di per sè precario, con grave trauma psicologico, senza retribuzione e senza la speranza di recuperarlo.

Aggiungo, onorevole Presidente, che uno stato di frustrazione, di incertezza, di precarietà, di vera e propria paura ha preso questi giovani; molti di essi, anzi tutti coloro che si sono trovati in questa brutta situazione, si sono visti da un giorno all'altro aggrediti dal timore di tornare ad uno stato di disoccupazione senza alcuna valida prospettiva di trovare lavoro. E in questa triste condizione si trovano tuttora quasi tutti i giovani della regione Puglia che rientrano nella 285.

Questa normativa, che con il nostro voto diventa legge, sana tutte le inadempienze, recupera una situazione che poteva diventare piena di pericoli e di grave involuzione, restituisce ai giovani quella speranza di definitiva sistemazione in un valido rapporto di lavoro che si stava vanificando.

Quindi lavoro ai giovani che lo chiedono, lavoro che significa collocazione del giovane in un sano ambiente di vita, in un sentiero di

retto vivere e di onestà. Questo significato ha il lavoro per i giovani, che vogliono essere cittadini democratici, ubbidienti alle leggi della Repubblica, che vogliono contribuire ad edificare una vita migliore. Quanti giovani, onorevoli colleghi, hanno smarrito la strada maestra perchè per troppo tempo è stata negata loro una qualsiasi occupazione? Il fenomeno dell'eversione, le radici del terrorismo, in quella parte che è nostra, le matrici di gran parte della delinquenza comune e le tante e tante altre lesioni inferte al tessuto della società, tutto questo di certo ha un riferimento nella difficoltà, nella impossibilità per i giovani di trovare per tempo un posto di lavoro.

Questa legge certamente immetterà nella vita della nostra società giovani preparati, bravi, onesti cittadini, fedeli, di una Repubblica che comunque li ha tutelati in una sia pure sacrosanta loro aspirazione.

Noi socialisti diamo il nostro consenso, convinto, sereno, entusiasta all'approvazione del provvedimento, che, pur prorogando un contratto di lavoro precario ed incerto, mette i giovani nella certezza che quel lavoro possa volgersi, attraverso un concorso *ad hoc*, in un rapporto definitivo senza alcuna soluzione di continuità. Però, onorevole Presidente, ci corre ancora un obbligo ed è questo: vorremmo rivolgere un invito al Governo perchè prenda sollecitamente cura del personale precario che viene assunto di tre mesi in tre mesi nei diversi comparti della pubblica amministrazione. Mi riferisco soprattutto ai precari dell'amministrazione finanziaria perchè anche questa è una situazione assurda che dovrà quanto prima essere sanata e recuperata ad un rapporto di lavoro che dia tranquillità e serenità anche a questi altri giovani.

Signor Presidente, il Gruppo socialista offre il suo consenso all'approvazione del disegno di legge di proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, ritenendo così di assolvere un impegno assunto nei confronti di giovani che altrimenti troverebbero motivi di protesta e di ribellione contro questa società, contro questo Stato che invece li vuole tutelare e li

tutela nell'aspirazione più nobile che un uomo può nutrire: guadagnarsi con onestà il pane quotidiano. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, nel momento in cui ci accingiamo, con il varo di questo disegno di legge, a dare un contributo finalizzato ad una definizione del rapporto di impiego dei giovani che hanno a loro tempo beneficiato della legge n. 285, coglie — ritengo — l'animo di tutti noi un senso di amarezza che è conseguenziale ad una visione obiettiva e serena, che ciascuno di noi di certo richiama dinanzi alla propria mente, dell'*iter* di questa travagliatissima legge.

Da questo esame retrospettivo emerge con chiarezza che il potere legislativo si è dimostrato, in diverse occasioni, inadeguato a rispondere alle attese che venivano da un mondo giovanile che chiedeva non un collocamento temporaneo, non un intervento assistenziale dello Stato, ma di utilizzare il bagaglio delle proprie energie, della propria volontà di immissione in un consorzio civile attraverso un impegno di lavoro che potesse essere intravisto certo e duraturo. Pur accettando nello spirito gli obiettivi intravisti con la legge n. 285, dobbiamo oggi ammettere — lo dico con le parole che riprendo dall'intervento dell'onorevole Sottosegretario — che la finalizzazione in molti casi è stata diversa fino ad intendere forme succedanee di collocamento che hanno travisato, nella operatività, lo spirito che animava la 285. Ne è rivenuta, ovviamente, una dequalificazione di quelle forze di lavoro giovanili; si è concretato in loro danno, con la beffa di una assenza totale di garanzia sulla continuità del rapporto di lavoro, anche, dicevo, l'oltraggio di una dequalificazione professionale che in tante occasioni è stata lamentata e che in tante occasioni può essere certificata.

Avremmo dovuto noi, non *a posteriori*, come si chiede con qualche ordine del giorno, ma in contemporanea con le azioni delle regioni, verificare gli orientamenti delle regioni stesse e filtrarle sul piano della critica legislativa e su quello della verifica dell'attuazione delle norme. Avremmo dovuto fare doverosa opera di controllo di interventi regionali che hanno profuso (quando sono stati portati a termine) mezzi economici, ma che non hanno conseguito obiettivi quali era logico attendersi sull'orientamento della legislazione adottata. Faccio un esempio fra tanti: il settore di intervento in favore degli anziani. Ebbene, chi ha toccato con mano questa realtà nelle diverse sfaccettature regionali ha potuto constatare, anche per l'infelice coincidenza di alcuni progetti che sono andati ad accavallarsi a periodi preelettorali, quanta strumentalizzazione si sia fatta dei giovani e quanta dequalificazione si sia consumata sulla loro pelle. Sono queste le considerazioni, sia pure succinte e necessitate contenute nel breve arco di una dichiarazione di voto, che lasciano quell'amaro in bocca cui mi sono richiamato in premessa.

Di certo, il patrimonio umano giovanile è un capitale dalla redditività illimitata. Non c'è investimento economico che possa avere tasso di produttività quanto un capitale umano impiegato saggiamente. Abbiamo tutti assieme dimostrato, discostandoci dall'orientamento dichiarato con il varo della 285, di non sapere mettere a frutto, di non saper capitalizzare queste fresche energie umane, con conseguenze non solo sul piano della redditività economica degli interventi dello Stato e dei suoi organi periferici; vi è stato anche il danno immenso di un degrado morale indotto nelle coscienze giovanili che si sono viste trattate da oggetti più che da soggetti della realtà sociale.

Il riferimento alle convenzioni è stato già fatto; mi sembra di poter effettuare un'economia di tempo nella mia esposizione se lo sorvolo a piè pari benchè di per se stesso richiami notevoli responsabilità anche di quest'Aula che, nell'ottica di una malintesa delega costituzionale, si guarda bene dal verificare la compiutezza e la legittimità di ta-

luni interventi degli organi periferici. Talchè oggi non suona meraviglia che il delta delle deleghe costituzionali, man mano che va verso l'argine dell'impegno periferico delle strutture dello Stato, col disperdersi mostra le secche delle carenze di quel controllo che non è ingerenza incostituzionale nelle autonomie regionali, ma che è compito specifico e dovuto in uno Stato che non ha deciso la sua frammentazione in sub-Stati autonomi, ma ha solo costituzionalmente statuito una delega di funzioni e di responsabilità; e il che non significa che tra queste funzioni e queste responsabilità non continui a sussistere — legittimando il concetto e la realtà di uno Stato unico — il cordone ombelicale dei controlli che è l'unica valida conferma della coeva esistenza di entità regionali collegabili tra loro in un concetto unitario di Stato. Non abbiamo ancora varato le repubbliche delle singole regioni; nel momento in cui le vareremo, decideremo anche il tipo di confinazione tra una regione e l'altra. Fin quando non le avremo varate, il Governo deve avvertire il sacrosanto compito di non lasciare a ruota libera iniziative che si sono mostrate esiziali, specie in un campo, come è quello giovanile, che si attendeva ben altro!

Nè oggi sono plausibili quelle « evidenti ragioni di urgenza che non consentono di modificare un provvedimento » in quanto, nel caso in esame, è rilevabile l'errore macroscopico di retrodatazione dell'entrata in vigore del provvedimento. È stata sottolineata, prima di me, l'insignificanza di un articolo 5 così come è stato formulato; che a produrre siffatto articolato sia un'Aula parlamentare tanto frettolosa da non poter rettificare errori tanto macroscopici mi sembra non deponga a favore di alcuno, nè, tanto meno, a favore di quella vantata efficienza parlamentare, di quel significato legislativo che si vuol dare, ad ogni piè sospinto, agli interventi che si varano nei due rami del Parlamento.

Basterebbero questi riferimenti a dare senso e significato ad una critica anche più serrata di quella che mi sono permesso di fare. Anche il problema del collocamento, in uno con il problema della ristrutturazione degli organici delle pubbliche amministrazioni,

dovrebbe essere fattore di analisi da porre a monte di una valutazione specifica del senso e della portata di questo disegno di legge n. 1251.

Ma le condizioni di necessità in cui questa Aula opera quest'oggi mi affrancano da tale compito e mi mettono nelle condizioni di ritenermi impedito financo nell'avviare un dibattito in tal senso.

Il Movimento sociale italiano, di fronte a questo provvedimento, ha avuto serie perplessità prima di decidere la formulazione del proprio voto. Vi sono elementi necessari e sufficienti perchè a questo disegno di legge si neghi un assenso favorevole. E tale rimane la nostra posizione sul piano delle valutazioni strettamente politiche, strettamente legislative; ma, oltre queste considerazioni, c'è quella realtà del mondo giovanile nella quale siamo immersi, nella quale ancor più è immerso colui che arriva all'impegno parlamentare, ma rimane collegato, a seguito della coeva delega di rappresentanza comunale, alla serie di problemi ed alla vasta problematica in cui molto spesso non riescono a nuotare le amministrazioni comunali ed in cui tanto spesso molti giovani finiscono con l'annegare.

Ed è per le sensazioni che il contatto con questa realtà umana e giovanile mi ha regalato, per i segni che questa realtà giovanile ha lasciato nel mio animo e per averla vissuta all'interno di un'altra realtà degradata, quale è quella comunale, è per queste motivazioni che ritengo di dover esprimere un voto favorevole: voto favorevole che, a migliore certificazione e a migliore distinzione delle posizioni politiche, vuole unicamente riferirsi all'intento legislativo di consolidamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella formulazione del testo, ma a tempo determinato sul piano di una personale attesa di qualificazione dell'impiego giovanile che, oggi come oggi, torno a lamentare, è indefinita. E guardando in questa direzione e in questa ottica che il Movimento sociale italiano-Destra nazionale offre il proprio assenso al varo del provvedimento.

P A N I C O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A N I C O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi del Gruppo comunista riteniamo prima di tutto di fare una precisazione che ci sembra molto importante. Che cosa stiamo approvando? Stiamo approvando una proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285. In altri termini, si tratta di riparare a certi ritardi enormi nell'applicazione della legge da parte delle amministrazioni pubbliche, regionali, provinciali e statali: se tutte queste amministrazioni avessero adempiuto il loro dovere, questa legge non sarebbe venuta all'attenzione del Senato.

Dal momento che ci siamo trovati di fronte a questa legge, ci siamo posti il problema: dobbiamo approvare questa legge a favore di quei giovani che sono stati assunti o che hanno un contratto e che oggi sono stati in gran parte sospesi (in Puglia, in Basilicata e in altre regioni oggi molti giovani sono stati sospesi), per consentire loro di arrivare ad avere il contratto, di fare l'esame di idoneità e di essere poi assunti nel caso che riescano appunto ad avere l'idoneità? Questa è la risposta che dà la legge, e non altra, per il momento. Viceversa corriamo il rischio, con certe dichiarazioni di voto che si sono sentite in Aula, di illudere i giovani, e non abbiamo il diritto di fare questo: infatti, si tratta solo di questo, dato che non sarà assunto nemmeno un giovane all'infuori di quelli che hanno i contratti.

Si possono fare degli auspici, si può dire che questa legge è fallita perchè è andata avanti in un certo modo, si può dire che ci vogliono altri provvedimenti, diversi da questa legge, ma non può essere assolutamente accettato il discorso che si è fatto su questa legge per quanto riguarda l'occupazione giovanile. Si sono fatte carico di questa legge solo le pubbliche amministrazioni, mentre i privati, le grandi industrie, l'agricoltura ed in generale l'imprenditoria privata hanno risposto con un no secco o con aperture parziali. Abbiamo pertanto bisogno di altri provvedimenti per avviare seriamente il discorso sulla occupazione giovanile.

Il piano triennale sarà una delle occasioni molto importanti per arrivare a questo, ma si pone nel contempo il problema di verificare fino in fondo a che punto è la questione dell'occupazione giovanile. I problemi all'esame del Governo per quanto riguarda la legge-quadro per il Mezzogiorno d'Italia e le zone terremotate saranno occasione per discutere, per dibattere, per vedere come si deve affrontare e risolvere il problema dell'occupazione giovanile. Così dicasi per la politica per il Mezzogiorno e le isole. Siamo infatti convinti che oggi il problema del Mezzogiorno non può prescindere dalla questione dell'occupazione giovanile e i dati dimostrano quanto è alto il numero dei giovani disoccupati, di che tipo di disoccupazione si tratta.

Dobbiamo sciogliere determinati nodi perchè si tratta di una disoccupazione e di una domanda di lavoro assolutamente diversa da quella di cinque-dieci anni fa. Oggi abbiamo giovani che sono qualificati, sono in possesso di diploma, di laurea, hanno un addestramento professionale e non trovano occupazione.

Dunque problemi nuovi e problemi concreti, che devono essere affrontati in modo diverso. Per parte nostra ci battiamo perchè si arrivi ad una loro soluzione. L'attuale legge assolutamente non li risolve. Quindi non illudiamo i giovani dicendo che con l'approvazione di questa legge si risolve tutto o quasi.

Il Gruppo comunista dà voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Applicazione della legge 5 dicembre 1978, n. 834, concernente la ristrutturazione del ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri** » (989), d'iniziativa del senatore Ricci e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Applicazione della legge 5 dicembre 1978, n. 834, concernente la ristrutturazione del ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri », d'iniziativa dei senatori Ricci, Santalco, Longo, Salvaterra, Schiano, Forni, Costa, De Zan, Bombardieri, Vernaschi, Vitale Antonio, Triglia e Berlanda.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

ORLANDO, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SPERANZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si dichiara favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, segretario:

Art. 1.

Nell'articolo 4 della legge 5 dicembre 1978, n. 834, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli effetti dell'inquadramento di cui ai commi precedenti avranno decorrenza dal 1° gennaio 1976 ai fini giuridici e dal 1° gennaio 1977 ai fini economici ».

(E approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 310 milioni per l'anno finanziario 1981, si provvede a carico del capitolo 1503 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965** » (560-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965** », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, do la parola al relatore.

M A R T I N A Z Z O L I , relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

S P E R A N Z A , sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame delle singole modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Si dia lettura dell'articolo 4 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

V I G N O L A , segretario:

Art. 4.

L'autorità centrale, per l'applicazione dell'articolo 5 della Convenzione, senza indugio e previa autorizzazione del pubblico mi-

nistero, a norma dell'articolo 805, primo comma, del codice di procedura civile, procede direttamente alla notifica degli atti da notificare nel territorio del mandamento di Roma; trasmette agli uffici del pubblico ministero presso i tribunali, secondo la loro competenza a norma dell'articolo 805, primo comma, del codice di procedura civile, gli atti da notificare nelle rispettive circoscrizioni. I detti uffici, data l'autorizzazione, trasmettono agli uffici unici costituiti presso le corti d'appello e i tribunali e agli uffici giudiziari addetti alle preture, secondo la loro competenza, gli atti da notificare nelle rispettive circoscrizioni.

Quando sia chiesto, ai sensi dell'articolo 5, lettera b), della Convenzione, che la notifica sia effettuata in una forma particolare, questa può essere osservata purchè non sia in contrasto con l'ordinamento dello Stato.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

V I G N O L A , segretario:

Art. 7.

È competente a pronunciarsi sulla domanda di rimessione in termini, di cui all'articolo 16 della Convenzione, il giudice che sarebbe competente a decidere sulla impugnazione.

Esso decide con ordinanza, sentite le parti in camera di consiglio.

In caso di accoglimento della domanda, il giudice fissa alla parte un termine perentorio per la proposizione della impugnazione nelle forme ordinarie a decorrere dalla data di comunicazione dell'ordinanza effettuata a cura della cancelleria.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione del Protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a Montreal il 16 ottobre 1974** » (1009)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione del protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottato a Montreal il 16 ottobre 1974 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, f.f. relatore. Mi rimetto alla relazione scritta della senatrice Boniver Pini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SPERANZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di emendamento all'articolo 50 (a) della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), adottata a Montreal il 16 ottobre 1974.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalle clausole finali del Protocollo stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Tunisi il 16 maggio 1979** » (1010)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Tunisi il 16 maggio 1979 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARTINAZZOLI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SPERANZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Tunisi il 16 maggio 1979.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 28 della Convenzione stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Adesione alla Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, e sua esecuzione » (1080)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adesione alla Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971, e sua esecuzione ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARTINAZZOLI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SPERANZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione sulle sostanze psicotrope, adottata a Vienna il 21 febbraio 1971.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 26 della Convenzione stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con Protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979 » (1081)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con Protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARCHETTI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

V I G N O L A , *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Regno del Marocco e la Repubblica italiana, intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Rabat il 7 giugno 1972, con Protocollo aggiuntivo firmato a Rabat il 28 maggio 1979.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 27 della Convenzione e all'articolo 8 del Protocollo aggiuntivo.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979 » (1082)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

M A R C H E T T I , *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

S P E R A N Z A , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Raccomando al Senato l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

V I G N O L A , *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione fra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma il 7 maggio 1979.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 29 della Convenzione stessa.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979 » (1098)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

GRANELLI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SPERANZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi limito a raccomandare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

VIGNOLA, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra la Repubblica italiana e il Regno di Svezia in materia di sicurezza sociale, firmata a Stoccolma il 25 settembre 1979.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 39 della Convenzione stessa.

(È approvato).

Art. 3.

Le eventuali spese per la pensione sociale e per le prestazioni sanitarie di malattia, di cui agli articoli 3 e 9 della Convenzione, faranno carico, rispettivamente, al « Fondo sociale » istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e al « Fondo sanitario nazionale ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione dei Protocolli che modificano la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975 » (1120) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dei Protocolli che modificano la Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, f. f. relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SPERANZA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Raccomando l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

V I G N O L A , segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, adottati a Guatemala l'8 marzo 1971 ed a Montreal il 25 settembre 1975:

A) 8 marzo 1971:

Protocollo che modifica la Convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, modificata dal Protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955;

B) 25 settembre 1975:

Protocollo addizionale n. 1 che modifica la Convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929;

Protocollo addizionale n. 2 che modifica la Convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955;

Protocollo addizionale n. 3 che modifica la Convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955 e dal Protocollo adottato a Guatemala l'8 marzo 1971;

Protocollo di Montreal n. 4 che modifica la Convenzione per l'unificazione di talune regole relative al trasporto aereo internazionale, firmata a Varsavia il 12 ottobre 1929, emendata dal Protocollo adottato a L'Aja il 28 settembre 1955.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli XX, VII, VIII e XVIII dei Protocolli stessi.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Variazione al calendario dei lavori dell'Assemblea

P R E S I D E N T E . Le Commissioni riunite 1ª e 2ª non hanno concluso l'esame in sede redigente del disegno di legge numero 1268, recante provvidenze per i magistrati amministrativi.

Per conseguenza, detto provvedimento va espunto dal calendario dei lavori e rimesso, per l'ulteriore presa in considerazione, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Sembra, pertanto, opportuno sconvocare la seduta antimeridiana di domani, giovedì 29 gennaio, prevista dal calendario dei lavori.

Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

Annunzio di interrogazione, già assegnata a Commissione permanente, da svolgere in Assemblea

P R E S I D E N T E . L'interrogazione n. 3-01047, del senatore Procacci, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 3ª Commissione permanente, sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Annuncio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annuncio dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

V I G N O L A , segretario:

SPADACCIA, STANZANI GHEDINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri. — Per sapere:*

quale risposta abbiano dato e intendano dare per difendere, di fronte alla grave nota diplomatica del Governo dell'URSS, il diritto del Presidente della Repubblica di esprimere valutazioni di geografia politica sulla situazione e sui rapporti internazionali, anche in relazione al terrorismo;

se non ritengano che la difesa dell'autorità e del prestigio del Capo dello Stato coincidano in questo caso a pieno titolo con la difesa della sovranità, quindi con l'autorità ed il prestigio della Repubblica italiana;

se non ritengano di dover esprimere un giudizio politico sui crescenti tentativi di strumentalizzazione nei confronti delle parole e delle iniziative del Capo dello Stato, che non sono mancati in tale occasione, che si sono verificati dopo il discorso sul terremoto e che hanno raggiunto le punte più smaccate, pericolose e gravi durante la vicenda D'Urso, quando si rivolgevano appelli al Capo dello Stato, da parte di giornali autorevoli come « la Repubblica », perchè prendesse posizione a favore di uno schieramento e contro un altro, e che, nel corso di quella vicenda, sono proseguiti da parte di giornali e di forze politiche fino al punto di tentare di accreditare un avallo del Capo dello Stato e fino al punto di attribuire alla lettera scritta al Presidente del Consiglio dopo la liberazione di D'Urso il significato opposto a quello che le parole esprimevano;

se non ritengano finalmente, anche rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze a tale proposito presentate sui col-

legamenti internazionali del terrorismo italiano, di dover parlare esplicitamente delle manchevolezze, delle omissioni e delle carenze, per non dire di peggio, che fino ad oggi si sono registrate in tale campo da parte di organi dello Stato e dei servizi di sicurezza;

se non ritengano di dover interrompere la prassi fino ad oggi seguita, secondo la quale, quando non ne parla il Capo dello Stato, le risposte e le comunicazioni del Governo al Parlamento su detti argomenti sono affidate a qualche Sottosegretario che viene a raccontare che non risultano allo stato interferenze di potenze straniere nel terrorismo italiano, ma solo collegamenti con organizzazioni terroristiche di altri Paesi;

se non ritengano che tale tesi sia ridicola, considerando che tra dette organizzazioni c'è anche quella del magmatico mondo palestinese, che rappresenta un popolo alla ricerca del suo diritto ad esistere, che è al centro del punto più nevralgico della situazione internazionale e attraverso il quale possono passare, e probabilmente passano, tutte le influenze e le interferenze anche di potenze straniere, e certamente sono passate le armi sovietiche e cecoslovacche trovate nei covi delle « brigate rosse » e servite ad uccidere cittadini italiani e servitori dello Stato;

se non ritengano di dover comunicare al Parlamento con decisione, con assoluta fermezza e con parole di verità la linea che il Governo intende seguire per stroncare il torbido intreccio che recenti vicende hanno rivelato tra trafficanti d'armi, traffici petroliferi e servizi di sicurezza, che costituisce il vero *habitat* di illegalità nel quale può svilupparsi il terrorismo.

(2 - 00242)

Annuncio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VIGNOLA, segretario:

PECCHIOLI, TEDESCO TATO', FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se non ritenga di fornire urgentemente al Senato i dati concernenti le armi sequestrate negli ultimi anni in Italia alle organizzazioni terroristiche.

Considerando che le notizie sinora fornite dagli organi competenti indicano che tali armi sono nella stragrande maggioranza di produzione italiana, ma valutando anche che su tale questione di straordinario interesse è doveroso fornire dati certi ed aggiornati, gli interroganti chiedono che i dati sopra richiesti precisino anno per anno le quantità, i tipi e la nazionalità delle industrie produttrici di dette armi, nonché le modalità della loro provenienza (rapine e furti, sottrazioni a fabbriche, ad armerie e a depositi militari, contrabbando, forniture dall'estero, eccetera).

(3 - 01190)

BONIFACIO, SAPORITO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Premesso:

che l'istituzione del dottorato di ricerca rappresenta uno dei punti più qualificanti del recente provvedimento legislativo (decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, emanato sulla base della legge di delegazione 21 febbraio 1980, n. 28) di riordinamento della docenza universitaria;

che dall'efficiente funzionamento del nuovo istituto dipende, in larga misura, la capacità delle università di formare le nuove leve dell'insegnamento scientifico;

che inaridire, nei fatti, detto canale di crescita culturale e scientifica significherebbe rendere irraggiungibili gli scopi in vista dei quali la riforma è stata voluta dal Parlamento;

che l'efficienza e la vitalità del dottorato di ricerca sono essenziali per assicurare — nel loro collegamento alle borse di studio — che di fatto l'accesso alla cosiddetta carriera universitaria non sia limitata

ai giovani appartenenti ai ceti economicamente più forti,

gli interroganti chiedono di conoscere:

a) se è fondata l'allarmante voce secondo la quale i fondi da stanziare per il primo anno di funzionamento del dottorato di ricerca saranno contenuti nell'irrisoria somma di 4 miliardi di lire;

b) ove tale notizia fosse fondata, se l'irrisorio stanziamento — che consentirebbe per tutte le università e facoltà l'istituzione di dottorati di ricerca per poche centinaia di giovani — non comporti il rischio di compromettere il nuovo istituto ed il danno di essere assunto dalla pubblica opinione come indice di un indirizzo del tutto contraddittorio con il posto che, nella gerarchia delle fondamentali esigenze della società, la recente riforma intendeva assegnare ai problemi delle università.

(3 - 01191)

FERMARIELLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere, anche ai fini del reimpiego dei 1.000 lavoratori messi in cassa integrazione, quali difficoltà incontra la ricostruzione dello stabilimento « Comind-Sud » (FIAT), completamente distrutto dal recente terremoto.

(3 - 01192)

TALASSI GIORGI, TEDESCO TATO', ROSANDA, GHERBEZ, LUCCHI, RUHL BONAZZOLA, CONTERNO DEGLI ABBATI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

come il Governo giudichi la scandalosa e sconcertante evasione, dal carcere di San Gimignano, di Giovanni Guido, uno degli assassini del Circeo, condannato a 30 anni di reclusione per i gravi delitti commessi;

se non ritenga inquietante il fatto che, di fronte ad un detenuto condannato per reati così atroci, si fosse instaurato nel carcere un clima di semilibertà, tanto che il Guido potesse indisturbato aggirarsi nelle varie sedi del carcere senza eccessiva sorveglianza;

se disponga di elementi su cui si possa ritenere che l'evasione dell'assassino sia stata in qualche modo agevolata, non solo per eventuali negligenze o per sottovalutazione da parte della direzione carceraria, ma anche per i legami del Guido con forze potenti dell'estrema destra che lo hanno reso un carcerato superprotetto;

se non si debba aprire immediatamente un'inchiesta per stabilire eventuali responsabilità rispetto ad un'evasione che accresce lo sdegno e la protesta delle donne, idealmente vicine a Donatella Colasanti ed alla povera Rosaria Lopez, vittime due volte della violenza criminale.

(3 - 01193)

LA VALLE, BRANCA, VINAY. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

perchè il Governo italiano continui ad appoggiare la Giunta di governo di El Salvador, responsabile di inaudite violenze inflitte al popolo salvadoregno, nel quadro di un programma di repressione generalizzata e di sterminio dell'opposizione;

perchè non richiami l'ambasciatore italiano ad El Salvador, che avalla nelle vittime della repressione l'impressione di una complicità in essa del nostro Paese;

se ci sia una tendenzialità del Governo italiano ad appoggiare, indipendentemente dalla loro matrice ideologica, regimi apertamente manifestatisi come genocidi e rifiutati da tutto il popolo, dal momento che l'appoggio al regime pseudo-democristiano di El Salvador segue al riconoscimento dato dall'Italia all'ONU all'ex regime pseudo-socialista di Pol Pot in Cambogia;

che cosa intenda fare per promuovere un arresto degli eccidi e favorire ne El Salvador l'avvio di un processo di soluzione politica di una crisi che rischia altrimenti di coinvolgere altri Paesi e potenze dell'area e, quindi, di divenire causa di guerra nell'America centrale e rischio per la pace mondiale.

(3 - 01194)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

DI NICOLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che la legge 21 ottobre 1978, n. 641, ha disposto la statizzazione delle istituzioni scolastiche gestite dall'Ente nazionale sordomuti ed il trasferimento alle dipendenze dello Stato di tutto il personale in servizio nelle predette istituzioni alla data del 1° settembre 1978;

che la predetta legge stabilisce, inoltre, che il personale di cui sopra ha titolo alla immissione nei corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione, mantenendo l'anzianità e la qualifica dell'ente di provenienza;

che, nonostante tali precise disposizioni, a circa tre anni dalla promulgazione della legge, il personale già dipendente dall'Ente nazionale sordomuti, transitato a tutti gli effetti alle dipendenze dello Stato, non è stato ancora inquadrato nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione;

che tutto ciò comporta non pochi disagi per il personale, il quale non ha una posizione giuridica definita e, dal punto di vista economico, si trova con gli stipendi bloccati al 1976, non potendo usufruire dei numerosi benefici economici disposti dallo Stato per i propri dipendenti, a causa della precarietà del proprio *status* e del mancato inquadramento,

l'interrogante chiede di conoscere quando il suddetto personale sarà inquadrato nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione e quali sono i motivi che, finora, hanno impedito di dare piena attuazione alla legge n. 641, creando tanto malcontento fra i suddetti lavoratori dello Stato.

(4 - 01656)

PETRONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti si intendono prendere per ovviare alla grave situazione degli uffici giu-

diziari del Tribunale e della Pretura di Lamezia Terme (Catanzaro), riconosciuti carenti negli organici e nelle strutture ed abbisognevole di interventi adeguati, anche in considerazione della notevole recrudescenza della criminalità comune all'interno del comprensorio lametino.

(4-01657)

PETRONIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga necessario intervenire in favore delle aziende gravemente danneggiate dal recente nubifragio abbattutosi in Calabria, in modo particolare sul lametino, prorogando il pagamento dei contributi previdenziali dovuti.

(4-01658)

CIACCI. — *Ai Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che l'operato della Centro-Finanziaria (società di capitali costituita prevalentemente dall'IMI e dal Monte dei Paschi di Siena) non appare ispirato agli scopi istituzionali di promozione dello sviluppo economico nelle regioni Toscana, Lazio, Umbria e Marche;

che tale giudizio scaturisce anche dai fatti relativi alle vicende fallimentari delle aziende « Roslein » di Radda in Chianti e « Isola d'Arbia-confezioni » (Siena);

che in quest'ultima azienda (occupata dalle maestranze), dopo il fallimento, si profila un disimpegno della Centro-Finanziaria (proprietaria dell'immobile ed amministratrice dei mezzi finanziari pubblici) nella ricerca di una soluzione imprenditoriale capace di utilizzare al meglio la potenzialità produttiva ed il livello tecnologico degli impianti e di salvaguardare i livelli di occupazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

la valutazione dei Ministri interessati sull'operato della Centro-Finanziaria in generale, e nel territorio senese in particolare (richiesta avanzata anche dai partiti demo-

cratici e dalle organizzazioni sindacali provinciali al Monte dei Paschi ed all'IMI in qualità di enti finanziatori di tale istituto);

quali iniziative intendono assumere per contribuire ad una soluzione positiva della vertenza all'azienda « Isola d'Arbia-confezioni », al fine di rendere produttivi i consistenti mezzi pubblici destinati alla medesima e per difendere e sviluppare l'occupazione in una situazione economica già fortemente colpita da altre crisi aziendali.

(4-01659)

DEL PONTE. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per sapere se non si ritenga di urgente ed indilazionabile necessità la riabilitazione della dogana internazionale di Domodossola all'importazione di prodotti siderurgici, a modifica del decreto ministeriale del 14 novembre 1980, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980.

In proposito si fa rilevare che, puntualmente, come era nelle previsioni, il traffico ferroviario in arrivo attraverso il Sempione è diminuito del 41 per cento, in un solo mese, soprattutto per effetto del provvedimento che ha disabilitato la dogana di Domodossola allo sdoganamento di prodotti siderurgici.

La quasi totalità del mancato traffico risulterebbe dirottata su Chiasso dove, alla data del 22 dicembre 1980, quella stazione denunciava la giacenza di ben 33 treni per difetto di ricettività delle nostre linee.

Quasi contemporaneamente, anche lo scalo di Venezia-Scomenzera proclamava lo stato di congestionamento per eccedenza di trasporti siderurgici.

È presumibile che analoghe situazioni siano in atto altrove, mentre lo scalo internazionale di Domodossola, del tutto sgombro, langue forzatamente e con esso sia l'attività delle case di spedizione e sia quella della stessa agenzia doganale ferroviaria, che vedono inattivo ed esuberante il proprio personale.

Purtroppo, ai pressanti e reiterati appelli già rivolti in sede ministeriale per la revoca del provvedimento, cui hanno fatto

seguito interventi di parlamentari, del prefetto di Novara, della Camera di commercio e delle associazioni di categoria interessate, hanno corrisposto soltanto il silenzio e l'indifferenza, ciò che non alimenta affatto alcuna speranza.

Perfino le autorità svizzere di Berna, con nota del 20 dicembre 1980, hanno formalmente accusato l'Italia di non rispettare gli accordi CEE sul libero scambio dei prodotti siderurgici, seriamente compromesso dalle restrizioni doganali adottate il 14 novembre, osservando, altresì, che « secondo gli operatori elvetici l'attuale situazione rischia di avere gravi ripercussioni soprattutto sulle case di spedizione che operano nello scalo internazionale di Domodossola e mette in difficoltà le numerose industrie siderurgiche che si trovano tra Villadossola, Pallanzeno e Omegna ».

Infatti, la pretestuosità del provvedimento sembrerebbe nascondere finalità prettamente « protezionistiche » e « discriminatorie » al vero scopo di scoraggiare l'importazione di prodotti siderurgici, anzichè di potenziarne i controlli.

Un risultato è già stato comunque acquisito: l'ulteriore deterioramento dell'economia e dell'occupazionalità nell'Ossola e, malgrado la persistente stretta valutaria, una inutile emorragia di valuta pregiata per pagare in franchi svizzeri le prestazioni e le spese degli spedizionieri di Chiasso, lasciando inoperosi quelli di Domodossola.

(4 - 01660)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

n. 3-01170, del senatore Spano, sui fondi di dotazione degli enti a partecipazione statale;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

n. 3-01143, dei senatori Scevarolli ed altri, e

n. 3-01169, dei senatori Pollastrelli ed altri, sugli interventi finanziari a favore delle società cooperative artigiane (*già assegnate alla 10ª Commissione permanente*).

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 29 gennaio 1981

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 29 gennaio, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazione finale del disegno di legge:

Provvidenze per il personale della magistratura (1261) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la difesa del mare (853).

2. Deputati MAROLI ed altri. — Istituzione del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali e abrogazione della legge 22 marzo 1967, n. 161 (1084) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 17,45).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea